

COMUNITA' MONTANA PRATOMAGNO

REP. 330/2007

TRA I COMUNI DI: CASTELFRANCO DI SOPRA - CASTIGLION FIBOCCHI LORO

CIUFFENNA - PIAN DI SCO' - 52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA PERUGIA 2A

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI INFORMATICI E
SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

L'anno 2007 il giorno *29 (VINTINQUE)* del mese di settembre presso la sede della Comunità

Montana Pratomagno, via Perugia 2/a - Loro Ciuffenna viene sottoscritta la presente

Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti: - Comunità

Montana Pratomagno, con sede legale in Loro Ciuffenna, Via Perugia 2/a, codice fiscale

81002710515 rappresentato dal Sig. Tommasini Paolo nato a Terranuova B.ni il 07.05.1951,

in qualità di Presidente della Comunità Montana, autorizzato in forza della deliberazione

consiliare n.18 del 25.09.2007, esecutiva ai sensi di legge;

- Comune di Castelfranco di Sopra con sede legale in Castelfranco di Sopra, Piazza V.

Emanuele n. 30, codice fiscale 81001870518 rappresentato dalla Sig.ra Papi Rita nata a

San Giovanni V.no il 22.05.1967, in qualità di Sindaco del Comune di Castelfranco di Sopra,

autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. *42 del 26* .09.2007, esecutiva ai sensi di

legge;

- Comune di Castiglion Fibocchi con sede legale in Castiglion Fibocchi, Piazza del Municipio

n. 1, partita iva 00284440518 rappresentato dal Sig. Lapini Daniele nato a Firenze il

23.08.1971, in qualità di Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi, autorizzato in forza della

deliberazione consiliare n. *37 del 28* .09.2007, esecutiva ai sensi di legge;

- Comune di Loro Ciuffenna con sede legale in Loro Ciuffenna, Piazza G. Matteotti n. 5,

codice fiscale 8100790519 rappresentato dal Sig. Bagnolesi Franco nato a Loro Ciuffenna il



13.11.1941, in qualità di Sindaco del Comune di Loro Ciuffenna, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 42 del 28.09.2007, esecutiva ai sensi di legge;

- Comune di Pian di Scò con sede legale in Pian di Scò, Piazza del Municipio n. 3, partita iva 00115090516 rappresentato dal Sig. Betti Nazareno nato a Castelfranco di Sopra il 21.11.1948, in qualità di Sindaco del Comune di Pian di Scò, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 65 del 27.09.2007, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO


CHE, ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge regionale n. 40 del 16/08/01, è stato individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio di Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna e Pian di Scò ; il livello ottimale "Pratomagno" è stato così individuato nel Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 17/12/2003;

CHE i comuni del livello ottimale Pratomagno e con questi anche il Comune di Castiglion Fibocchi, intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell'ambito ritenuto ottimale della Comunità Montana, secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T 16/08/2001 n. 40.

CHE la Regione Toscana ha varato e reso operativo il progetto di Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) finalizzato allo sviluppo della società dell'informazione e quale strumento di sviluppo sociale ed economico del proprio territorio;

CHE la Comunità Montana e tutti i Comuni hanno aderito a progetti nell'ambito del piano regionale di e-government "E-Toscana"

CHE i Comuni e la Comunità montana hanno sottoscritto tra loro in data 14/11/2006 apposito accordo mediante il quale individuavano la Comunità montana quale ente legittimato alla presentazione del Programma Locale per la Società dell'Informazione, rinviando alla stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 267/2000;



CHE la forma associativa prescelta consente di :

a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità agli interventi;

b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;

c) fornire un supporto soprattutto ai comuni di minori dimensioni, che non dispongono di specifiche professionalità interne;

d) conseguire una dimensione adeguata per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;

CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1- Finalità

1. La presente convenzione ha come finalità il miglioramento complessivo dei servizi informativi nel territorio, finalizzati allo svolgimento dell'attività amministrativa degli enti associati, ad un sempre maggiore interscambio di banche dati tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni, al potenziamento delle opportunità in favore dei residenti. A questo fine con la presente convenzione si conferisce alla Comunità montana Pratomagno specifica delega per la progettazione e lo svolgimento centralizzato di funzioni inerenti i processi di innovazione tecnologica, stabilendo altresì le forme di consultazione ed i reciproci obblighi con i Comuni associati.

Art. 2 - Funzioni attribuite all'ente delegato

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/00, i Comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò delegano alla Comunità Montana Pratomagno lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività:

a) Redazione, aggiornamento e approvazione, previo parere favorevole della



Conferenza dei Sindaci, del Programma locale sulla società dell'informazione, con il quale vengono definiti gli obiettivi, gli interventi ed i finanziamenti concertati a livello locale tra gli amministratori;

b) attuazione del programma medesimo, con l'esercizio di tutte le funzioni e dei servizi relativi alla progettazione, al monitoraggio, all'implementazione ed alla valutazione degli interventi; all'acquisto di beni e servizi (anche mediante sistemi di e-procurement), ed all'erogazione di altri servizi di e-government, contenuti nel programma locale;

c) richieste di finanziamento e gestione delle risorse concesse dallo Stato e dalla Regione, per gli interventi individuati nel programma;

d) elaborazione del piano di attività annuale, e realizzazione delle attività e degli interventi in esso contenuti.

2. Il piano annuale di attività contiene: i costi di funzionamento della gestione associata, gli interventi e le attività da attuare, le priorità degli interventi e delle attività. Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque riconducibili a servizi di e-government, non compresi nel programma locale sulla società dell'informazione. Ove sia stato elaborato il PEG della gestione associata, il medesimo sostituisce il piano annuale di attività.

Art. 3 - Attività di assistenza, supporto formativo e tecnologico

1. L'ente responsabile della gestione associata si impegna a fornire supporto formativo e tecnologico per il personale dei comuni associati, mettendo a disposizione le professionalità e competenze acquisite.

2. E' compito dell'ente responsabile della gestione associata lo svolgimento delle funzioni di assistenza al personale dei Comuni associati, per tutto ciò che attiene all'implementazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi (ivi compresi gli applicativi) contenuti nel programma della società dell'informazione.

Art. 4 - Struttura organizzativa



1. L'atto di nomina del responsabile della gestione associata, ed in generale tutte le attività, procedure e provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall'Ente delegato secondo la sua disciplina interna. Per lo svolgimento delle attività previste l'ente delegato potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi, in conformità alle normative vigenti.

2. Presso lo stesso ente delegato potrà essere distaccato o comandato, anche a tempo parziale, il personale dei Comuni, che la Conferenza dei Sindaci reputi necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate.

Art. 5 - Obblighi dei Comuni

1. I Comuni si impegnano a:

- individuare, entro 7 gg. dalla stipula, un loro referente;
- concordare, mediante consultazioni tecniche, qualunque modifica alle infrastrutture ed ai collegamenti che abbiano effetto sui servizi svolti in forma associata o comunque sulle attività attribuite alla Comunità Montana;

- garantire la massima collaborazione nella elaborazione e realizzazione degli interventi compresi nel programma, ed in generale nei servizi associati, mettendo a disposizione del responsabile il personale per il tempo strettamente necessario;

- il rispetto dei termini di trasferimento delle risorse secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, della presente convenzione.

Art. 6 - Strumenti di consultazione e indirizzo: Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, di seguito denominata "Conferenza" per le funzioni inerenti la convezione che svolge per la gestione associata in oggetto le seguenti attività e funzioni:

a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;



b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla regione e dallo stato;

c) poteri di interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle controversie;

d) esprime il parere sul programma locale sulla società dell'informazione;

e) delibera il piano annuale delle attività da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;

f) approva il rendiconto di gestione;

g) vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.

2. La Conferenza è composta dai Sindaci sottoscrittori la presente convenzione e dal Presidente della Comunità Montana che la presiede; i Sindaci ed il Presidente della Comunità Montana possono delegare un proprio assessore a partecipare alla Conferenza.

3. La Conferenza è convocata dal Presidente della Comunità Montana.

4. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile della gestione associata, i Segretari, dipendenti dei comuni associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.

6. La Conferenza può adottare un regolamento di funzionamento e nominare un



segretario con il compito di verbalizzare le sedute.

Art. 7 - Referenti tecnici

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione individua un proprio referente tecnico.

2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il Comune e la Comunità Montana. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 2.

3. Il responsabile della gestione associata può costituire gruppi di lavoro formati dai referenti, a titolo esemplificativo, per:

a) elaborare o aggiornare il programma locale sulla società dell'informazione;

b) elaborare il piano di attività annuale;

c) esaminare e proporre soluzioni tecniche alla Conferenza per migliorare le attività della gestione associata e dei bisogni dei comuni, anche per l'esercizio di altre gestioni associate.

Art. 8 - Risorse e criteri di ripartizione

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni, la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo.

2. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.

3. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all'approvazione della Conferenza. In tal caso si applica il comma 2.

4. I costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.

5. Per quanto riguarda i costi di gestione, compresi quelli per il personale



eventualmente comandato o distaccato dai Comuni presso l'ente delegato, al netto della quota parte di cui si farà carico l'ente delegato, questi sono ripartiti tra gli enti aderenti secondo modalità definite dalla Conferenza dei Sindaci in relazione criteri che potranno tenere conto sia di parametri relativi alla popolazione residente, che del numero di pratiche gestite per ciascun comune;

6. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione alla Comunità Montana a titolo di incentivo della gestione associata, verranno utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione della delega oggetto della presente convenzione, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti.

7. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento in favore della Comunità Montana delle somme di competenza, secondo le previsioni del piano di attività di cui al precedente art. 2, entro il trenta giugno di ogni anno finanziario.

Art. 9 - Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

2. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 maggio dell'anno successivo e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d'atto.

Art. 10 - Durata, adesione e recesso

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla sua stipula ovvero dalla data di sottoscrizione a seguito di modifiche e/o integrazioni ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

2. Ciascun ente associato può recedere dalla presente Convenzione, adducendo le motivazioni di tale recesso, solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula e



comunque con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla comunicazione datane.

Art. 11 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.





2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 12 - Esenzioni per bollo e registrazione

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

=====

Letto, approvato e sottoscritto,

Comunità Montana Pratomagno 
Comune di Castelfranco di Sopra 
Comune di Castiglion Fibocchi 
Comune di Loro Ciuffenna 
Comune di Pian di Scò 